

***Sentenza n. 449 del 2005 (Autonomia finanziaria delle regioni)***

La sentenza in esame si colloca nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata della Corte costituzionale che, in materia di autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, riconosce per la legislazione statale la possibilità di prevedere criteri ed obiettivi ma non di stabilire limiti all'entità di una singola voce di spesa.

E' stata ritenuta parzialmente fondata la censura sollevata dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti del comma 75 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), per violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione.

La norma impugnata stabilisce che al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (compreso, quindi, anche il personale delle regioni), che si reca all'estero per ragioni di servizio nell'ambito dell'Unione europea o per conto dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle sole spese di viaggio aereo nella classe economica.

Secondo la Regione ricorrente, la disposizione *de qua*, nel negare il rimborso delle spese di viaggio aereo in classi diverse da quella economica ai funzionari regionali di livello inferiore a quello di dirigente di prima fascia e qualifiche equiparabili, conterrebbe non un principio generale di contenimento della spesa, bensì una norma di dettaglio, violando così l'autonomia legislativa e finanziaria regionale, di cui agli articoli 117 e 119 Cost.

La Consulta aderisce alla tesi regionale ritenendo che la previsione, da parte della legge statale, di limiti all'entità di una singola voce di spesa della regione non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (*ex* articolo 117, terzo comma, Cost.). La norma censurata stabilisce un vincolo puntuale di spesa alle regioni e si risolve, pertanto, in una indebita invasione dell'area riservata dall'articolo 119 Cost. alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali, come noto, la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi (quali, ad esempio, il contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi. Essa contrasta, pertanto, con gli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost. ed è costituzionalmente illegittima nella parte in cui si applica al personale delle regioni.

Infondata, invece, è stata ritenuta la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il medesimo ricorso, dalla Regione Emilia–Romagna nei confronti del comma 43 dello stesso articolo 3, che attribuisce al Ministro degli affari esteri la competenza ad emanare disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative.

Per la Corte, il comma 43, non contenendo alcun riferimento alle regioni quali soggetti attivi della cooperazione internazionale, deve essere interpretato nel senso che il potere ministeriale di emanare il regolamento ivi previsto riguarda soltanto l'attività di cooperazione internazionale dello Stato, e non anche quella delle regioni, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente per la quale la norma ben poteva riferirsi alla cooperazione internazionale sia delle regioni che dello Stato.

Così interpretata, la disposizione denunciata è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), Cost., con conseguente infondatezza delle censure relative alla lesione dell'autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria delle regioni.

dott. ssa Paola Garro